

Circolare n.

## PREMI NAZIONALI PER LA TRADUZIONE

La presente Circolare abroga e sostituisce la precedente n. 9 del 14 marzo 2011 e disciplina l'accesso ai Premi Nazionali per la Traduzione.

### Art. 1 (Oggetto)

1. I Premi Nazionali per la Traduzione sono conferiti dal Ministro per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo a seguito della valutazione della Commissione di cui all'art. 8, con la seguente articolazione:

A) Quattro Premi indivisibili da conferire, ciascuno, quale riconoscimento di superiore merito per l'attività svolta, rispettivamente a:

- 1) un traduttore in lingua italiana di una o più opere pubblicate da altra lingua classica o moderna o dialetto;
- 2) un traduttore in lingua straniera di una o più opere pubblicate in italiano o in dialetto;
- 3) un editore italiano di opere tradotte e pubblicate da altra lingua classica o moderna o dialetto;
- 4) un editore straniero per opere in lingua italiana o in dialetto tradotte e pubblicate in altre lingue;

B) Fino a quattro Premi Speciali indivisibili da conferire, ciascuno, in riconoscimento degli elevati apporti culturali, professionali, tecnici, metodologici, realizzati nell'ambito e/o a supporto dell'attività traduttoria di opere già concepite in altra lingua o dialetto.

### Art. 2 (Soggetti beneficiari)

1. Possono presentare domanda singoli traduttori e Case editrici di nazionalità italiana o straniera.
2. Per la medesima opera può essere presentata una sola richiesta. Nel caso di traduzioni riconducibili a più di un traduttore l'istanza può essere presentata da uno solo di essi e in tal caso deve risultare esplicito il contributo apportato da quest'ultimo alla traduzione.
3. I Premi sono indivisibili e vengono assegnati al solo traduttore o Casa editrice che hanno presentato domanda.

### Art. 3 (Criteri)

1. Per quanto riguarda i traduttori e il loro lavoro di traduzione, alla cui base devono trovare opportuno riscontro motivate scelte di ordine linguistico e tecnico, si ritengono meritevoli di riconoscimento le opere edite, sia a stampa che in digitale, che consentano di rilevare sia la funzione di mediatore del traduttore sia l'elevato apporto culturale del prodotto editoriale, indipendentemente dalla sua natura letteraria, scientifica o tecnica.

Per quanto riguarda gli editori, si ritiene meritevole di riconoscimento l'impegno culturale e promozionale delle iniziative caratterizzate, se stranieri, da una particolare attenzione per la

diffusione della cultura italiana all'estero; se italiani, da linee e programmi editoriali nei quali la traduzione rivesta particolare importanza, contribuendo anche alla diffusione di opere di valore appartenenti a campi o discipline poco esplorati benché significativi.

#### Art. 4

*(Termini e modalità per la presentazione della domanda)*

1. Le istanze di accesso al Premio Nazionale per la Traduzione dovranno essere presentate, a pena di esclusione, a partire dal 1° marzo, entro il 31 marzo di ogni anno, solo ed esclusivamente secondo le modalità delineate agli articoli 5 e 6 della presente Circolare.

#### Art. 5

*(Registrazione sull'applicativo telematico per la presentazione e la gestione delle domande)*

1. Le istanze di partecipazione alla selezione per l'attribuzione del Premio, previsto dalla presente circolare, devono essere compilate ed inviate unicamente attraverso l'applicativo per la presentazione e la gestione delle domande accessibile tramite il link pubblicato sulla home page del sito internet istituzionale della Direzione Generale Biblioteche e Diritto d'Autore del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo <https://www.librari.beniculturali.it>.

2. L'istanza può essere compilata ed inviata solo previa registrazione sull'applicativo da parte del richiedente, sia esso traduttore o rappresentante legale della Casa editrice.

3. La richiesta di registrazione dovrà essere firmata digitalmente e caricata sull'applicativo, seguendo accuratamente le indicazioni presenti sul sito internet istituzionale della Direzione generale Biblioteche e Diritto d'Autore del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo <https://www.librari.beniculturali.it>

#### Art. 6

*(Compilazione e invio della domanda)*

1. Una volta regolarizzata la registrazione, l'utente potrà accedere all'applicativo e procedere alla compilazione della domanda.

2. I dati inseriti potranno essere salvati e modificati più volte dall'utente prima dell'invio definitivo dell'istanza. Per procedere all'invio definitivo l'utente dovrà prima scaricare dal link, disponibile sulla piattaforma dell'applicativo, il modello di domanda in formato pdf. Quest'ultima dovrà poi essere firmata digitalmente dal traduttore o dal legale rappresentante della Casa editrice che dovrà assolvere anche al bollo in modalità virtuale, e caricata sull'applicativo.

3. L'istanza, quindi, firmata digitalmente e correttamente caricata, corredata con gli allegati previsti si considera inviata e consegnata e non potrà più essere modificata.

4. Il richiedente, a pena di esclusione, dovrà allegare alla domanda, secondo le istruzioni indicate nell'applicativo, il file digitale in formato PDF dell'opera o delle opere (max 3 opere) per le quali concorre, oltre al curriculum, nel caso del traduttore, o a una scheda di presentazione della Casa editrice, nel caso che questa presenti domanda. Nel caso in cui il file digitale di ciascuna opera dovesse superare i 10 Mbyte sarà necessario inviare tramite raccomandata a/r, corriere o consegnandolo a mano, entro la data di scadenza, un CD o DVD o USB al seguente indirizzo: *Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo – Direzione Generale Biblioteche e Diritto d'Autore – Segreteria della Commissione per i Premi nazionali per la Traduzione – Via Michele Mercati, 4 – 00197 – Roma.* Sulla busta dovrà essere riportata la seguente dicitura: *Domanda di partecipazione ai Premi Nazionali per la Traduzione - Anno 2021.* All'interno della



busta dovrà essere inserita copia della domanda o in alternativa il numero identificativo della domanda stessa, in modo da poter verificare la corrispondenza tra la domanda pervenuta on line e il materiale digitale inviato.

Art. 7  
(Rimborsi)

1. I Premiati, traduttori e/o Case editrici, non riceveranno rimborso alcuno, né di viaggio, soggiorno e/o pernottamento, durante la loro eventuale permanenza a Roma per il ritiro del Premio.

Art. 8  
(Commissione esaminatrice)

1. Presso la Direzione Generale Biblioteche e Diritto d'Autore è costituita la Commissione esaminatrice delle istanze.  
2. Con apposito decreto, il Ministro per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo nomina la Commissione, che sarà composta da:

Il Capo dell'Ufficio VII della Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale;

Il Dirigente del Servizio competente della Direzione Generale Biblioteche e Diritto d'Autore;

Il funzionario responsabile del settore "Premi Nazionali per la Traduzione" della Direzione Generale Biblioteche e Diritto d'Autore;

Il Presidente dell'Associazione Italiana Traduttori e Interpreti;

Il Presidente della ex Federazione dei Centri di Traduzione e Interpretariato, ora Unilingue;

Il Segretario del Sindacato dei Traduttori Editoriali - Strade;

e da esperti qualificati per la valutazione tecnica delle traduzioni dalle diverse lingue in italiano o viceversa.

Fa parte, altresì, della Commissione un Ufficio di Segreteria costituito dal personale addetto del Servizio I della Direzione Generale Biblioteche e Diritto d'Autore.

3. L'incarico non dà diritto a trattamento economico di missione, né a gettoni di presenza, né ad emolumenti di qualsivoglia natura.

Art. 9  
(Termini di conclusione del procedimento)

1. Entro i 30 giorni successivi alla scadenza del bando, la Direzione Generale Biblioteche e Diritto d'Autore – Servizio I – trasmetterà le domande acquisite alla Commissione per la successiva valutazione.

2. Successivamente all'esito della valutazione effettuata dalla Commissione, quest'ultima consegnerà all'Ufficio il verbale con la assegnazione dei premi.

3. Entro i seguenti 30 giorni la Direzione Generale Biblioteche e Diritto d'Autore – Servizio I predisporrà il Decreto di assegnazione e provvederà alla sua pubblicazione esclusivamente on line sul sito web della Direzione Generale <http://www.librari.beniculturali.it>. Tale pubblicazione avrà valore di notifica.

#### Art. 10

*(Diffusione del Bando all'estero)*

1. Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale invierà copia della presente Circolare, oltre che alle rappresentanze italiane all'estero, anche agli Istituti Italiani di Cultura, alla rappresentanza italiana presso la Unione Europea ed alla Commissione dell'Unione Europea – Directorate General Education And Culture (D.G.E.A.C.).

#### Art. 11

*(Responsabile del procedimento)*

1. Ai sensi dell'art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento è il dirigente del Servizio I della Direzione Generale per le Biblioteche e il Diritto d'Autore del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo.

2. La presente circolare in considerazione di possibili difficoltà di bilancio, potrà essere sospesa per uno o più anni successivi al 2021. Di tale eventualità verrà data apposita informazione sui siti istituzionali del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo e del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

#### Art. 12

*(Trattamento dei dati personali)*

1. I dati raccolti a seguito della presentazione dell'istanza sono trattati e utilizzati ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento della procedura.

2. I dati possono essere inseriti in apposite banche dati e possono essere trattati e conservati, nel rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente e per il tempo necessario connesso alla gestione della procedura, in archivi informatici e cartacei per il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo.

3. Il conferimento dei dati è obbligatorio e il rifiuto di fornire gli stessi comporta l'impossibilità di dar corso alla valutazione della domanda, nonché agli adempimenti conseguenti e inerenti la procedura per il riconoscimento del beneficio.

La presente Circolare sarà pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il Direttore Generale  
Biblioteche e Diritto d'Autore  
(Dott.ssa Paola Passarelli)

Firmato digitalmente da  
**PAOLA PASSARELLI**

CN = PASSARELLI PAOLA  
O = MINIST. PER I BENI E LE ATTIVITA'  
CULTURALI E PER IL TURISMO  
C = IT